

## ARCICONFRATERNITA DI S. CATERINA DA SIENA

### **La natura giuridica dell'Arciconfraternita dall'800 ad oggi**

La Confraternita di S. Caterina da Siena nasce nel **1519**, dalla omonima Compagnia della *Natione Senese*, come associazione di privati cittadini senesi dimoranti in Roma, che si organizzano per *"aiutarsi scambievolmente con l'opera e con il consiglio nei loro bisogni spirituali e materiali"*.

Essa ha generosamente operato nella beneficenza e nell'assistenza fino alla Rivoluzione francese, la quale segna un passaggio rovinoso, avendo tra i suoi scopi quello di sradicare la religione cattolica dal popolo.

Il Regno d'Italia incamera molti beni di proprietà di istituti religiosi e confraternite ed alla fine dell'800 anche lo Stato decide di divenire filantropo. Francesco Crispi pensa di costituire un sistema di *"beneficenza legale"* assoggettando le iniziative dei privati al controllo pubblico. Lo scopo era quello di *"mettere il Governo in grado di assicurare che la personalità giuridica delle nuove istituzioni (I.P.A.B. - Istituzioni Pubbliche di Assistenza e di Beneficenza)... non solo è realmente beneficenza, ... ma che inoltre contribuisce alla soddisfazione di un interesse pubblico armonizzante con l'indirizzo generale della beneficenza"* (dalla sentenza della Corte Costituzionale). Sorprende il giudizio morale del Crispi, coinvolto poco tempo dopo nello scandalo della Banca Romana: è realmente beneficenza quella delle associazioni private, confraternite comprese?

Con questo sistema di *"beneficenza legale"*, pertanto, diventano *"pubbliche"* le associazioni private benefiche dotate di patrimonio e, tra queste, la nostra Arciconfraternita.

Una svolta si ha nel 1947 con l'approvazione della Costituzione della Repubblica Italiana ove, con realismo, viene tutelata dall'art. 38 la libertà della assistenza privata.

La *"storia"* che stiamo raccontando si arricchisce di un altro evento molto significativo quando, negli anni '80, la Regione Emilia-Romagna chiede all'Opera Pia Ospizio S. Anna di Bologna *"di cancellarsi dal registro delle persone giuridiche private nel presupposto della sua appartenenza alla sfera degli enti pubblici. .. (appartenenza che ne avrebbe comportato la soppressione)... in conseguenza del previsto trasferimento delle funzioni e dei beni delle I.P.A.B. ai Comuni"*. Ciò che consegue dalla legge Crispi è inevitabile: siccome le I.P.A.B. sono pubbliche, gli enti territoriali ne bramano e reclamano il patrimonio. Avverso la richiesta della Regione Emilia-Romagna, l'Opera Pia, per ottenere l'accertamento della propria natura di ente privato, si rivolge al Tribunale di Bologna, che ne respinge la domanda, poi impugnata presso la Corte d'Appello: questa, ritenendo l'art. 1 della Legge Crispi in contrasto con l'art. 38 della Costituzione, ricorre alla Corte Costituzionale. Nel giudizio si costituiscono, a fianco della Regione, anche il Comune di Bologna e l'Avvocatura Generale dello Stato. Finalmente l'Opera Pia Ospizio S. Anna di Bologna vede riconoscersi ragione, per effetto dell'art. 38 della Costituzione e della Legge di riforma sanitaria del 1978 nel frattempo intervenuta. Ma rimane ancora pubblica la situazione giuridica delle associazioni sorte per iniziativa privata che svolgevano forme di beneficenza e di assistenza diverse da quella ospedaliera - come la nostra -. E, nel 1988, la Corte *"dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972"*, conosciuta come Legge Crispi. Le IPAB vengono depubblicizzate e possono continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora ne abbiano i requisiti.

La nostra Arciconfraternita, avendone i requisiti, si attiva negli anni successivi e perfeziona la riprivatizzazione. Oggi è una associazione con personalità giuridica privata riconosciuta, che può disporre senza controllo pubblico l'impiego delle rendite del patrimonio per l'assistenza e la beneficenza e senza temere espropri per la brama di possesso degli enti territoriali.

**Paolo Vannoni**